



COMUNE DI PIETRAPERZIA

Libero Consorzio di ENNA

Via S. Domenico 5 – 94016 Pietraperzia (EN) – Italia
Tel. (+39) 0934 403011 – 0934 403001 – Fax (+39) 0934 401804
Codice Fiscale – Partita IVA: 00107080863
E-Mail: protocollo@comune.pietraperzia.en.it
PEC: pietraperzia.protocollo@pec.it

Il giorno _____ del mese di _____ l'anno 2024 presso il Palazzo Municipale, sito in Pietraperzia alla via San Domenico n. 5

TRA

l'Amministrazione comunale di Pietraperzia, legalmente rappresentata dal Sindaco Salvatore Messina, all'uopo autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione giusta Delibera di G.M. n. ____ del _____

E

L'Associazione Don Bosco 2000- Impresa Sociale, con sede in Largo San Giovanni, n. 6, 94015 Piazza Armerina, P E C : donbosco2000@pec.it Tel 0935/687019 Fax 0935/686943, rappresentata dall'Arch. Agostino Sella nella qualità di gestore, giusto provvedimento del competente Assessorato Regionale Enti Locali, della struttura di seconda accoglienza ad alta specializzazione per la sede operativa sita in Pietraperzia, via Barone Tortorici n. 85 con una capacità ricettiva complessiva di n. 11 unità, e autorizzata al funzionamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 22/86 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di minori stranieri non accompagnati presso la struttura accreditata

PRESO ATTO del flusso dei minori stranieri non accompagnati che arrivano sul territorio regionale in situazioni di emergenza e per i quali necessita nell'immediato un'offerta di interventi di soccorso, di prima assistenza e di accoglienza;

VISTI:

- la L.R. n. 22/1986 di riordino degli interventi e dei servizi socio assistenziali in Sicilia;
- il DPRS 29/06/1988 concernente la definizione degli standard strutturali e organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;
- la legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- il decreto legislativo 25/07/1998 testo unico delle disposizioni concernenti le discipline dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con il quale si disciplinano, tra l'altro, le modalità di soggiorno dei minori stranieri sul territorio dello Stato;
- le circolari n. 5/2013 e n. 7/2013 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche sociali relative alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati da parte dei servizi sociali dei Comuni nel cui territorio esistono strutture di accoglienza ed alle spese connesse al ricovero;
- il piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti e minori non accompagnati sancito il **10/07/2014**;
- il DPRS n. 600 del 13/08/2014 inerente all'approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati in cui vengono dettati le norme di carattere generale inerenti l'ambito di applicazione, le caratteristiche delle strutture di accoglienza, i destinatari, la capacità ricettiva, il funzionamento, il personale ed i requisiti strutturali, rimodulati con D.P.R.S. n. 513/GAB del 18/01/2018;

VISTO il decreto di accreditamento D.R.S n. 2278 del 18/08/2023 (qui richiamato integralmente) dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro di iscrizione all'Albo Regionale aisensidella L.R. 22/80 della Associazione Don Bosco 2000-Impresa Sociale, per una ricettività complessiva di n. 11 minori;

RICHIAMATO l'art.4 del decreto di accreditamento D.R.S n.3317 del 28. 11.2016(anch'esso, quirichiamato integralmente)dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali di iscrizioneall'Albo regionale aisensi della L.R. 22/86 relativo alle competenze del Comune in materia di vigilanza (ex art.16 L.R. 22/86) per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali;

Preso atto della circolare del Ministero dell'Interno n. 42833 del 14/11/2022 con la quale, tra l'altro, in considerazione dell'aumento dell'inflazione e dell'aumento dei costi energetici, è stato elevato il contributo dell'importo delle rette per le strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), con decorrenza 1 gennaio 2023 nella misura massima fino ad € 100,00 pro-die e pro-capite, somme che il Comune procederà a trasferire all'ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione locale a seguito del ricevimento da parte del competente Ministero ed all'esito della definizione delle procedure amministrative di incameramento".

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

Art. 1 -Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto il rapporto tra l'Ente Locale ed il soggetto Gestore finalizzato ad una ottimizzazione del sistema accoglienza minori stranieri (n.11) non accompagnati presenti sul territorio del Comune di Pietraperzia.

Art. 2- Obblighi ENTE GESTORE

L'Ente gestore si obbliga:

adadempiere a tutte le prestazioni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, nel rispetto di tutte le normative in materia;

- a mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro, per prevenzionidegli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi; a sollevare e tenere indenne il Comune di Pietraperzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti nonché da ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, ivi comprese le responsabilità derivanti dai rapporto di lavoro, in ordine a quanto stabilito a fronte di attività effettivamente realizzate.
- a sottoscrivere il Codice di Condotta per la tutela dei minori
- a concordare con il Comune e a realizzare ogni azione tesa all'integrazione solidale e ad un'accoglienza diffusa;
- a concordare e realizzare azioni di coinvolgimento dei minori in politiche attive di integrazione e di attività di pubblica utilità

Art. 3 –Destinatari

Destinatari del servizio sono complessivamente n. 11 minori stranieri non accompagnati.

Art. 4–Servizi garantiti

L'ente gestoresiimpegna a garantire l'accoglienzae l'assistenza degli utenti ospitati nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia e a garantire i seguenti servizi:

- 1 Servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta

la documentazione necessaria per il riconoscimento dei propri diritti, l'accompagnamento presso l'apposita commissione per il riconoscimento della protezione internazionale, la consulenza legale agli ospiti, la richiesta del permesso di soggiorno, il suo rinnovo, il titolo di viaggio, la tessera sanitaria, il codice fiscale, la carta d'identità, l'iscrizione al centro per l'impiego, i rapporti con il Tribunale dei Minori, ecc.

- 2 Servizi di assistenza generica alla persona: orientamento generale sulle regole comportamentali;
- 3 Servizi di pulizia e igiene ambientale: tutto quanto necessita ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste;
- 4 Erogazione dei pasti: di prima qualità nel rispetto della tabella dietetica;
- 5 Fornitura dei beni: effetti lettercci (arredi e corredi) e adeguati, prodotti per l'igiene personale e vestiario;
- 6 Attività di accoglienza: con la presenza di un'equipe formata da: una responsabile educatrice, assistente sociale, educatore, insegnante di lingua italiana, mediatore linguistico, psicologo;
- 7 Tutela: con il custode notturno;
- 8 Obbligo scolastico e formativo;
- 9 Attività sportive, ricreative ed educative;
- 10 Attività di assistenza socio-sanitaria: tramite il proprio medico in convenzione e i servizi offerti dal SSN;
- 11 Mediazione linguistica, culturale ed educazione civica;
- 12 Attività integrative e d'inserimento socio-lavorativo.

ART.5- Personale

L'ente gestore si obbliga ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto di convenzione, impiegando operatori con idonea qualifica professionale per l'espletamento delle funzioni in argomento e ad assumere verso detti operatori e verso terzi, tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e dei propri addetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ente gestore si obbliga al regolare pagamento degli emolumenti, degli oneri fiscali e previdenziali di tutto il personale impiegato nel servizio.

L'ente gestore si assume infine l'onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortuni, relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura.

Art. 6 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/ 2003 il Comune di Pietraperzia è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento dei dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), b), c), d), e) del D. Lgs. 196/ 2003 e s.m.i.

ART.7- Norme di comportamento

Il legale rappresentante del gestore, si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previste dal codice di comportamento così come definito dal DPRS 16.04.2013, n. 62, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione della convenzione. Allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile competente, fatto salvo per l'Amministrazione il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 8 - Registro

L'ente gestore è tenuto:

- a) a comunicare il nominativo del referente degli atti amministrativi;
- b) ad esibire, a semplice richiesta, al Dirigente competente del Comune il registro delle entrate e delle uscite, delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere tenuti, dall'Ente gestore, in osservanza della normativa vigente.

Art. 9- Rendicontazione delle spese

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dalla Prefettura competente. In mancanza di tali modalità occorre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'ente gestore, relativa alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), registrate nella struttura in ciascun mese.

Art. 10-Durata

La durata della presente convenzione è correlata alla validità del succitato Decreto di autorizzazione al funzionamento per l'attuazione dell'assistenza in favore di M.S.N.A., tipologia struttura di primissima accoglienza ad alta specializzazione, sita nel Comune di Pietraperzia e gestita dall'Associazione Don Bosco 2000-Impresa Sociale di Piazza Armerina. Resta pertanto a carico del gestore l'obbligo di comunicazione di eventuali revoche di accreditamento, come di ogni altra eventuale modifica che riguardi quanto con il detto decreto accreditato e, comunque, autorizzato.

Art. 11 – Corresponsione contributi a favore Ente Gestore

Il Comune di Pietraperzia, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle circolari ministeriali, per le attività oggetto del presente atto, si impegna e si obbliga a corrispondere all'Ente gestore tutte le somme accreditate dalla Prefettura di Enna, come da istanza di accesso al Fondo, che saranno di volta in volta richieste e che, comunque, potranno formare oggetto di rendicontazione e/o di certificazione sulla base delle previsioni di cui al precedente art. 9. Nessuna altra somma sarà dovuta all'Ente gestore dal Comune, in quanto la natura degli interventi oggetto della presente convenzione nonché i servizi espletati dallo stesso Ente gestore non comportano alcun impegno a carico del bilancio comunale.

Art. 12 - Esonero da responsabilità

L'Ente gestore è direttamente responsabile di tutte le attività svolte in relazione al progetto ed inerenti la presente convenzione. A tal fine, l'Ente gestore solleva il Comune di Pietraperzia da qualsiasi responsabilità civile e penale in merito ad eventuali danni a persone e/o cose che possano verificarsi nell'attuazione dell'ospitalità di che trattasi.

Art. 13 – Modalità di pagamento

Il pagamento di quanto previsto sulla base dell'art. 11, verrà corrisposto dal Comune all'Ente gestore appena espletate le procedure di accreditamento da parte della Prefettura.

Art. 14– Controlli

Il Comune di Pietraperzia può svolgere in qualsiasi momento, attività di ispezione e controllo circa l'esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione da parte dell'Ente gestore.

Art.15-Inadempienze e risoluzione del rapporto contrattuale

Qualora il Comune di Pietraperzia rilevi violazioni o irregolarità negli atti amministrativi e nell'osservanza di quanto previsto nella presente convenzione, procede a muovere contestazione dell'inadempienza all'Ente gestore, assegnando allo stesso un termine di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Il Comune di Pietraperzia, se non ritiene adeguate le giustificazioni addotte e presentate, richiama per iscritto il rappresentante legale dell'Ente gestore al rispetto del presente atto ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale risoluzione. Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza di quanto previsto nel presente atto di convenzione è competente il foro di Enna.

Art.16 – Elezione domicilio

A tutti gli effetti della presente convenzione, nonché per ogni qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata all'attuazione del programma di cui in oggetto, le parti eleggono domicilio:

- a) Il Comune di Pietraperzia presso la propria sede, in via San Domenico n. 5 e, comunque, all'indirizzo PEC: pietraperzia.protocollo@pec.it ;
- b) L'Ente gestore: Associazione Don Bosco 2000 – Impresa Sociale – presso la propria sede in Largo San Giovanni n. 6 Piazza Armerina e, comunque, all'indirizzo P E C : donbosco2000@pec.it

ART.17- Rinvio

Per quanto non previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del C.C. che regolano la materia. L'Ente gestore e il Comune di Pietraperzia sono tenuti comunque all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti, e in genere di tutte le prescrizioni che vengono emanate dalle Pubbliche Autorità con riguardo alla materia oggetto della presente convenzione.

Per il Comune di Pietraperzia, il Sindaco, Geom. Salvatore Vincenzo Messina

Per l'Ente gestore, il Presidente, Dott. Agostino Sella